



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 25/CS

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 42-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 42 – 2021

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport –

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – S.O. n. 49 – la Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021.

Tra le norme varate, una importante novità che interessa tutto il mondo *no profit* e, quindi, anche l'associazionismo sportivo dilettantistico: il rinvio al 1° gennaio 2024 della norma recata dall'art. 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021, **disposto dall'art. 1, comma 683 della Legge di Bilancio 2022.**

Trattasi, come riportato anche nella Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 19/CS del 20 dicembre 2021, dell'attrazione in campo IVA di molti proventi degli Enti non profit ritenuti *ex lege* fuori campo IVA dall'art. 4 del DSPR n. 633/1972, stabilita con il comma 15-quater sopra citato, il quale ha soppresso il quarto comma dell'art. 4 del DPR n. 633 ed ha modificato l'art. 10 dello stesso DPR riconducendo i proventi in argomento tra quelli esenti dall'imposta.

La norma del D.L. n. 146/2021 prevedeva l'entrata in vigore della nuova disciplina a far tempo dal 1° gennaio 2022, comportando gravi difficoltà, tra l'altro, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Come si era auspicato nella citata Circolare LND, è stato stabilito il rinvio nella speranza che la norma possa essere in futuro rivisitata diversamente.

Premesso che **l'art. 1 della legge consta di 1013 commi**, si riportano, di seguito, le norme che interessano lo **sport**.

Comma 185 - In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Commi 186 e 187 - Sono emanate le disposizioni relative al rendiconto dei costi effettivamente sostenuti e certificati per lo sviluppo di cui al comma precedente.

Comma 189 – E' stanziato anche per l'anno 2023 un contributo di 50 milioni di euro da destinare al fondo istituito presso il MEF con dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 e per il 2022 ai sensi del comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 178 del 2020, per finanziare **l'esonero anche parziale del versamento dei contributi previdenziali a carico delle FSN, delle Discipline Associate, degli EPS e delle SSD e ASD, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurato con atleti, allenatori, direttori tecnici e direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.**

Comma 190 – La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzioni e restauro di **impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art.1, commi da 621 a 627 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'art. 1 della stessa Legge n. 145.

Commi 917-922 – Sono emanate norme per assicurare la funzionalità del CONI e in materia di riorganizzazione e funzionamento del CONI stesso.

Comma 923 - Al fine di sostenere le **Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o

operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, sono sospesi:

- a) - i termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- b) - i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- c) - i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- d) - i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Comma 924 - I versamenti sospesi ai sensi del precedente comma sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il **30 maggio 2022** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **7 rate mensili** di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene **entro il 30 maggio 2022**, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati **entro il giorno 16 dello stesso mese di dicembre**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Comma 1006 – *Misure fiscali in favore degli Enti VSS – Federazione delle Associazioni Sportive della Provincia Autonoma di Bolzano e dell'USSA.*

Ai soggetti in argomento si applicano le disposizioni recate dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR - *(Sono considerati redditi diversi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche erogate dagli Enti Sportivi riconosciuti dal CONI) -*

Si riportano, di seguito, sinteticamente, alcune delle norme recate dall'art.1 della Legge di Bilancio 2022, che possono interessare le Società destinatarie della presente Circolare.

Comma 2 - Modifica disciplina IRPEF – Aliquote e detrazioni

Le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR sono così modificate:

- a) fino a 15.000,00 euro, 23%;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 25%;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 25%;
- d) oltre 50.000,00, 43%.

Sono, poi, modificate alcune delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

Comma 5 – Addizionale Regionale - Differimento al 31 marzo 2022 del termine per le Regioni di modificare ed adeguare le addizionali regionali.

Comma 7 – Addizionali Comunali - Differimento al 31 marzo 2022 del termine per i Comuni di modificare e adeguare le addizionali comunali.

Comma 8 – IRAP autonomi e professionisti - A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2022, l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche, con partita IVA, esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

Comma 28 – Superbonus - E' stato confermato il *superbonus* sulle case unifamiliari per il quale sono stati cancellati il riferimento al tetto ISEE e le limitazioni all'abitazione principale. Resta il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% al 30 giugno 2022.

Commi 30-31 – Misure di contrasto alle frodi – Sono previste misure di contrasto da parte dell'Agenzia delle Entrate contro le frodi in materia di cessione dei crediti e di agevolazioni e contributi a fondo perduto, introdotti a seguito dell'emergenza COVID.

Comma 42 – Barriere architettoniche – E' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere

architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% della spesa ed è calcolata su un ammontare non superiore ad un importo da 30.000,00 a 50.000,00 euro.

Comma 72 – A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite previsto per la compensazione delle imposte nei Modelli F 24 è elevato a 2 milioni di euro.

Commi da 75 a 86 – *Reddito di cittadinanza* – Sono state adottate nuove misure per il controllo e la repressione di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Tra l'altro, dal 1° gennaio 2022 è prevista una riduzione mensile a partire dal mese in cui si è rifiutata un'offerta di lavoro congrua, e dopo due offerte rifiutate scattano misure più severe.

Comma 87 – *Pensioni – Quota 100* – Dal 2022 l'accesso alla pensione anticipata sarà possibile per i soggetti nati entro 31 dicembre 1958 con almeno 38 anni di contribuzione e 64 di età.

Comma 94 – Accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici (*opzione donna*) con 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni se autonome.

Comma 121 – *Taglio contributi previdenziali per i redditi bassi di lavoro dipendente* – Per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000,00 euro (2.692,00 euro di reddito lordo mensile) è riconosciuto un esonero parziale sulla quota dei contributi a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.

Comma 134 – Dal 2022 il congedo parentale per i padri è elevato da 7 a 10 giorni.

Comma 137 – *Lavoratrici madri* – E' riconosciuto per l'anno 2022, nella misura del 50%, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri del settore privato, a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Commi 224-228 – Sono state varate norme anti-delocalizzazione delle imprese che si applicano ai datori di lavoro con almeno 250 dipendenti.

Comma 706 – Il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per i titolari di bar e ristoranti è sospeso fino al 31 marzo 2022.

Comma 740 – E' stanziato un contributo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'integrazione dei disabili attraverso lo sport.

Comma 913 – Le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 potranno essere pagate entro 180 giorni.